

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



ALLEGATO D

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI
ORDINISTICHE**

TRA

Il Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative con sede in _____, CF _____ (in seguito "Dipartimento Lavoro"), rappresentato da _____ nato a _____ il ____/____/____;

E

Il/la _____ con sede legale/operativa in _____, via/piazza _____, CF/P.IVA _____, (in seguito "soggetto ospitante"), rappresentato/a legalmente da _____ nato a _____ il ____/____/____, tel _____, E-mail _____;

PREMESSO CHE

- la Regione Siciliana con l'"Avviso n 20. 2018 per il finanziamento di Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche", pubblicato in GURS n. ____ del ____ (in seguito avviso pubblico) ha attivato, in via sperimentale, un'azione di sostegno alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della Regione Siciliana, attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori nell'ambito delle professioni ordinistiche;
- l'istanza proposta dal soggetto ospitante, a conclusione della fase di verifica di ammissibilità delle istanze pervenute espletata dal Dipartimento Lavoro, è ammissibile e finanziabile, giusto DDG n. ____ del ____/____/____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la sua struttura n. ____ tirocinante/i per lo svolgimento del tirocinio, ovvero del periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi ordinamenti, per l'accesso alle professioni ordinistiche.
2. Lo svolgimento del tirocinio professionale deve essere svolto a tempo pieno, presso il soggetto ospitante sotto la supervisione di un tutor professionale, secondo il percorso formativo presentato nell'Allegato C dell'istanza del soggetto ospitante "Scheda del progetto formativo" e che va allegato alla presente convenzione.

Art. 2 Durata

1. La presente convenzione ha durata dal __/__/__ al __/__/__.

Art. 3 – Adempimenti del Dipartimento Lavoro

1. Il Dipartimento Lavoro si impegna a erogare semestralmente al tirocinante le indennità maturate secondo le modalità riportate nell'art. 8 della presente convenzione.
2. Durante la realizzazione dei tirocini ammessi a finanziamento il Dipartimento Lavoro e/o le strutture competenti della Regione Siciliana effettueranno le opportune verifiche nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 e dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020.
3. Nel caso in cui nel corso delle verifiche di cui sopra si riscontrino irregolarità e/o l'insussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico o il mancato rispetto delle disposizioni ivi indicate, il Dipartimento si riserva di procedere all'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate, ferme restando le sanzioni specifiche previste dalle norme vigenti.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare la normativa di riferimento;
- b) rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- c) attenersi alle disposizioni di cui al Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana PO FSE 2014-2020 vigente;
- d) attuare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il tirocinio nei tempi previsti nell'art. 2 della presente convenzione;
- e) non apportare variazioni o modifiche al tirocinio senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Dipartimento Lavoro; quest'ultimo, previa valutazione, autorizzerà o meno le variazioni o modifiche al tirocinio, comunicandolo al soggetto ospitante;
- f) collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Siciliana, Commissione Europea, Corte dei conti, ecc.) nell'ambito di verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- g) designare, prima dell'avvio del periodo di tirocinio, dandone comunicazione all'Amministrazione, un proprio tutor professionale a cui sono affidati i compiti riportati nell' successivo articolo 6 della presente Convenzione;
- h) assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal Dipartimento Lavoro;
- i) provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante;
- j) garantire che i destinatari siano informati che il tirocinio è cofinanziato dal FSE tramite il PO FSE Sicilia secondo le modalità riportate nell'art. 18 dell'avviso;
- k) istituire e conservare un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa, secondo quanto riportato dall'art. 17 dell'avviso.
- l) comunicare al Dipartimento Lavoro le eventuali sospensioni, interruzioni, variazioni nelle modalità previste dall'art. 15 dell'avviso.
- m) Redigere e presentare nei tempi e nei modi previsti dall'avviso art.8 la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dell'indennità al tirocinante.
- n) autorizzare l'Amministrazione per i suoi propri compiti istituzionali di gestione e controllo ad utilizzare i dati presenti sul sistema ARACHNE.

2. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a non utilizzare il tirocinante per:

- a) lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;
- b) sostituire contratti a termine;
- c) sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie;
- d) ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione.

Art. 5 – Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante è riconosciuta un'indennità di partecipazione per lo svolgimento del tirocinio professionale pari nel complesso a € 600,00 mensili lorde per un periodo della durata massima di 12 mesi.
2. Questa indennità è corrisposta solo al raggiungimento minimo per ciascun mese del 70% delle ore previste mensilmente dal percorso di tirocinio. Il tirocinante, al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare i registri presenza (cfr. art. 5. 2) firmati dal soggetto ospitante.
3. Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che può protrarsi per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
4. L'indennità di partecipazione è erogata con cadenza semestrale al tirocinante dall'Amministrazione regionale, a mezzo bonifico bancario o domiciliato presso Poste Italiane SpA, a seguito della trasmissione da parte del soggetto ospitante della richiesta di pagamento del tirocinante con annesso il registro di presenza firmato dal tirocinante e dal tutor professionale e dell'avvenuta verifica della documentazione ricevuta da parte dei servizi dell'amministrazione regionale competente.
5. La causale dei pagamenti deve recare la dicitura "indennità per tirocinio" e il periodo al quale si riferisce il pagamento.

Art. 6 - Tutor professionale

1. Il soggetto ospitante nomina come tutor professionale il dott. _____ che, oltre ad avere i requisiti previsti dall'art. 7 dell'Avviso, si impegna a:
 - a) svolgere la sua attività per un **massimo di due tirocinanti** contemporaneamente;
 - b) monitorare per tutto il periodo previsto sull'effettivo svolgimento del tirocinio professionale;
 - c) controfirmare, all'esito del periodo finanziabile, la relazione sull'attività svolta dal tirocinante, e acquisire dal destinatario la sua opinione in merito al percorso realizzato attraverso la compilazione del questionario di gradimento messo a punto e fornito dal Dipartimento Lavoro;
 - d) fornire i dati di monitoraggio sul percorso formativo realizzato dal tirocinante e garantire la loro trasmissione al Dipartimento.
2. In caso di un'assenza superiore a 15 giorni continuativi del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e di comunicarlo all'amministrazione almeno 10 giorni lavorativi prima della sostituzione. In caso di mancato preavviso e mancata sostituzione del Tutor, si applicherà la sanzione di cui all'art. 15.4 dell'Avviso.

Art. 7 – Presa d'atto degli obblighi e diritti del tirocinante

1. Il soggetto prende atto dei seguenti obblighi e diritti del tirocinante:
 - a) compilare la scheda di rilevazione dati di cui all'allegato E all'Avviso;
 - b) svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni assicurando una presenza continuativa accertata attraverso la firma di un registro di presenza;
 - c) redigere, con cadenza bimestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta e con una auto valutazione riguardo al conseguimento degli obiettivi formativi previsti e completa del prospetto di riepilogo delle ore di tirocinio realizzate nel periodo di interesse. Questa relazione deve essere controfirmata dal tutor professionale e vistata (ove pertinente) dall'ordine/collegio/albo di riferimento;
 - d) compilare il questionario di gradimento messo a punto e fornito dal Dipartimento Lavoro.
2. Nel rispetto dei termini e nei modi previsti dai singoli ordinamenti professionali, il tirocinante può richiedere una sospensione del tirocinio, che non comporti un'estensione del periodo rimborsabile ma solo un prolungamento temporale del termine nei limiti del rimborso concesso. Tale

sospensione del tirocinio e dell'erogazione dell'indennità al tirocinante posticipa la data di fine periodo per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

3. Il tirocinante ha diritto a una interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che può protrarsi per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio medesimo, dandone comunicazione scritta al proprio tutor professionale di riferimento. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.

Art. 8 – Rendicontazione e consuntivazione

1. Il soggetto ospitante deve chiedere l'erogazione del contributo delle indennità presentando domanda con cadenza semestrale. La domanda di erogazione del contributo relativa a ciascun semestre deve essere presentata esclusivamente tramite sistema informativo PO FSE Sicilia 2014-20 entro 30 giorni dal termine del periodo finanziabile.

2. Nella domanda il soggetto ospitante dovrà indicare il nominativo del tirocinante a cui andrà il finanziamento.

3. In caso di presentazione oltre tale termine o con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso, la domanda non sarà ammessa a finanziamento.

4. La domanda di erogazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- dalla dichiarazione del soggetto ospitante che attesti l'effettivo svolgimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle ore mensili previste in ciascun bimestre.
- dalla relazione sull'attività svolta nel periodo di interesse con l'esplicita indicazione del conseguimento degli obiettivi formativi previsti nel piano formativo (cfr. art.10, punto 1) redatta e sottoscritta dal tirocinante, controfirmata dal tutor professionale e vistata dall'ordine/collegio/albo di riferimento.

5. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione per il perfezionamento della documentazione di progetto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse richiedere integrazione e/o chiarimenti alla documentazione, il soggetto ospitante potrà procedere al perfezionamento della pratica entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notifica della comunicazione via PEC. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa oppure oltre il suddetto termine, l'Amministrazione non procederà all'erogazione del finanziamento regionale avviando il procedimento di revoca del finanziamento.

6. L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dal presente avviso.

7. Nel caso in cui la documentazione prodotta risulti conforme a quanto previsto dal presente avviso nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, previo esito positivo dei controlli di I livello, l'Amministrazione procederà alla liquidazione del contributo al tirocinante.

Art. 9 – Condizioni di tutela della privacy

1. Tutti i dati forniti dal soggetto ospitante nell'ambito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Il soggetto ospitante è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

Art. 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il Dipartimento Lavoro ed il soggetto ospitante fanno riferimento a quanto disciplinato nell'*Avviso n°20 2018 per il finanziamento di*

Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche, al Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana PO FSE 2014-2020 e alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Palermo.

Luogo e data

Il soggetto ospitante

Il Dipartimento Lavoro
